

Corso “Acustica nell’edilizia”

Inquinamento acustico: la normativa nazionale e regionale

Como, 15 gennaio 2010
s.ferrari@arpalombardia.it

D.P.C.M. 1.3.91

(limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

- Prevede che i comuni effettuino sul proprio territorio la **classificazione acustica**, strumento di cui molti comuni non si sono ancora dotati.
- Introduce il concetto di **criterio differenziale**, da rispettare all'interno delle abitazioni, in zona non esclusivamente industriale, con valori ammissibili di 3 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e 5 dB(A) per il tempo di riferimento notturno.
- Prevede la possibilità di essere autorizzati in deroga per **manifestazioni temporanee**

D.P.C.M. 1.3.91

“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

“In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

<i>Zonizzazione</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
<i>Tutto il territorio nazionale</i>	<i>70</i>	<i>60</i>
<i>Zona A</i>	<i>65</i>	<i>55</i>
<i>Zona B</i>	<i>60</i>	<i>50</i>
<i>Zona escl. industriale</i>	<i>70</i>	<i>70</i>

Zone di cui all’art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444

Legge Quadro n° 447/95

- La Legge Quadro, ha come obiettivo la determinazione dei principi fondamentali in materia di **tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico**.
- **L'art. 2 elenca tutte le definizioni** dei termini più importanti che ricorreranno nella presente Legge e nei seguenti Decreti applicativi:

Valori limite di emissione: “valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, misurato in prossimità della stessa”;

Valori limite di immissione: “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori”;

Valori di attenzione: “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”;

Tecnico competente

La legge introduce la figura professionale del tecnico competente, figura professionale che ha il compito di svolgere le attività tecniche connesse alla **misurazione dell'inquinamento acustico**, alla verifica del rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico.

Stato

Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l'emanazione di atti legislativi su argomenti specifici.

Segue elenco delle materie che saranno oggetto di decreti applicativi.

Regioni

Le regioni dovranno promulgare apposite leggi che definiranno, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Alle regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l'applicazione dell'art. 8 della 447/95.

Comuni 1/4

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento, conseguenti alla zonizzazione,
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;

Comuni 2/4

- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;
- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.

Comuni 3/4

Ai comuni è demandato inoltre il **controllo** del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico per:

- 1) rilascio delle **licenze per costruire** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo,
- 2) Rilascio del **Nulla Osta Esercizio** di attività produttive.

Comuni 4/4

- I comuni devono inoltre adottare regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale, e adeguare i regolamenti di igiene o di polizia entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge 447/95.
- Come già previsto dall'art.1 del DPCM 1/3/91 è competenza dei comuni **autorizzare lo svolgimento di attività temporanee** e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite. Esempio **cantieri, concerti** ecc

Art.7

(successivamente alla zonizzazione)

- L'art.7 (piani di risanamento acustico), prevede che nel caso di superamento dei valori di attenzione (potenziale rischio per la salute umana), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico. I piani di risanamento acustico sono approvati dal consiglio comunale.

L'art. 8

(disposizioni in materia di impatto acustico)

Prevede che le seguenti opere siano soggette a valutazione di impatto acustico (realizzazione, modifica o potenziamento):

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, Strade di tipo A, B, C, D, E e F,
- Discoteche,
- Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari rumorosi,
- Impianti sportivi e ricreativi,
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il **comma 3** prevede che è obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a.) Scuole e asili nido,
- b.) Ospedali,
- c.) Case di cura e di riposo,
- d.) Parchi pubblici urbani ed extraurbani,

Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2

Atti per il cui rilascio è necessaria la valutazione di impatto acustico

- **Licenze per costruire** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- provvedimenti comunali che **abilitano** alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture
- domande di licenza o di **autorizzazione all'esercizio di attività produttive.**

Ordinanze contingibili ed urgenti

L'art.9 prevede che qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela per la salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento di abbattimento delle emissioni sonore, **inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.** Nel caso di servizi pubblici la facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. **71**

D.M. 11.12.96

(impianti a ciclo produttivo continuo)

Le disposizioni al presente Decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle **esclusivamente industriali**

Definizioni i.c.p.c.

- quello per cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare **danni all'impianto** stesso (incidenti o alterazioni del prodotto),
- quello il cui servizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge **sulle 24 ore**,
- quelli **già autorizzati** a svolgere attività a ciclo continuo precedentemente dall'entrata in vigore del presente Decreto.

DM 11.12.96 i.c.p.c.

- Tali impianti sono soggetti all'applicazione del criterio differenziale quando non siano rispettati i **valori assoluti di immissione** (art.2 comma 1 lettera f Legge 447/95).
- Per gli impianti nelle condizioni di cui sopra deve essere presentato un **piano di risanamento**

D.P.C.M. 14.11.97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

Campo di applicazione: Il Decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di qualità e di attenzione, detti valori sono riferiti alle classi di destinazione d'uso contenute nel decreto (tabella A)

DPCM 14.11.97 (Art. 3) Tabella C : valori limiti assoluti di immissione

Classi di territorio	diurno Leq in dB(A)	notturno Leq in dB(A)
• I aree particolarmente protette	50	40
• II Aree prevalentemente residenziali	55	45
• III Aree di tipo misto	60	50
• IV Aree di intensa attività umana	65	55
• V Aree prevalentemente industriali	70	60
• VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di immissione tabella C:

si riferiscono a tutto il rumore immesso nell'ambiente esterno, dall'insieme di tutte le sorgenti, vengono misurate in **corrispondenza del recettore**. Per quanto riguarda le infrastrutture del traffico i limiti di cui alla tab C non si applicano nelle rispettive **fasce di pertinenza** previsti dai relativi decreti attuativi, al di fuori di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Infrastrutture del trasporto

I valori limite assoluti di immissione e di immissione relativi alle singole infrastrutture del trasporto, all'interno delle relative fasce di rispetto **saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi (D.P.R. 30.03.2004 N°142)**

Art. 4

Valori limite differenziale di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate come esclusivamente industriali

Art.4

- Il criterio differenziale non si applica, in quanto ogni **effetto del rumore è da ritenersi trascurabile**, nei seguenti casi:
- se il rumore, a finestre aperte, nel periodo diurno è inferiore ai 50 dB(A), 40 dB(A) nel periodo notturno,
- se il rumore, a finestre chiuse, nel periodo diurno è inferiore ai 35 dB(A), 25 dB(A) nel periodo notturno,

Art.4

- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da:
- **infrastrutture** stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
- attività e **comportamenti** non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
- da **servizi e impianti fissi dell'edificio** adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso

Norme transitorie

- In attesa che i comuni provvedano alla **classificazione acustica** del territorio si applica quanto previsto dall'art. 6 **D.P.C.M. 1.3.91** (Zonizzazione generica in 4 classi)
- Questo comma è sempre oggetto di controversie e ricorsi.

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Art.2

il sistema di misura deve soddisfare le
specifiche di cui alla classe I delle
norme EN 60651/1994 e EN
60804/1994.

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

La strumentazione, prima e dopo
ogni ciclo di misura, deve essere
controllata con un calibratore di
classe 1 (norma IEC 942:1998)

Scostamento max 0,5 dB

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico)

La strumentazione deve essere provvista di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica alle specifiche tecniche. Il controllo deve essere eseguito presso centri SIT (Legge 11.08.91 n°273)

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Definizioni

**Sorgente Specifica: sorgente sonora
selettivamente identificabile che
costituisce la causa del potenziale
inquinamento acustico**

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Tempo di riferimento: (T_R)

**periodo della giornata all'interno del quale
si eseguono le misure.**

Diurno dalle 6.00 alle 22.00

Notturmo dalle 22.00 alle 6.00

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Tempo di osservazione: (T_o)

**periodo di tempo compreso in T_R nel quale
si verificano le condizioni di rumorosità
che si intendono valutare**


D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Tempo di Misura: (T_M)

All'interno di ciascun T_0 , si individuano uno
o più T_M di durata pari o minore del T_0
in funzione delle caratteristiche di
variabilità del rumore ed in modo che la
misura sia rappresentativa del fenomeno

Periodi di riferimento



CURVA A

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Livello differenziale di rumore L_D

$$L_D = (L_A - L_R)$$

D. M. 16.03.1998


(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)


Livello di emissione

Il L_{eq} di pressione sonora pesato A dovuto
alla sorgente specifica.


È il livello che si confronta con i limiti di
emissione tab. B del DPCM 14.11.94

Curva di ponderazione A





← Lineare – non corretto



Corretto con la curva A →

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

FATTORI CORRETTIVI K_i

Correzione in dB(A) introdotta per
tener conto di componenti impulsive,
tonali o di bassa frequenza.

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Per componenti impulsive..... $K_I=3\text{dB}$

Per componenti tonali..... $K_T=3\text{dB}$

Per componenti in bassa frequenza $K_B=3\text{dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle
infrastrutture del trasporto.

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Presenza di rumore a tempo parziale.

Solo nel Tr diurno

Tra 60 e i 15 min meno 3 dB(A) sul Leq del
rumore ambientale.

Meno di 15 min, si sottrae 5 dB(A) ale Leq
del rumore ambientale

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Prima di procedere ad una misurazione
è necessario acquisire tutte le
informazioni che possono condizionare
la scelta del metodo, dei tempi e delle
posizioni di misura

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Variabilità della sorgente di misura

1. Propagazione del rumore
2. Presenza di altre sorgenti di rumore
3. Presenza di componenti tonali,
impulsive o bassa frequenza

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

La metodologia di misura deve essere rappresentativa del rumore ambientale nel relativo tempo di riferimento, nel sito in esame e della tipologia della sorgente.

La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore.

Nel caso di sorgente non localizzabile o per presenza di più sorgenti, utilizzare un microfono per incidenza casuale.

D. M. 16.03.1998

(Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico)

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi ad una distanza di almeno 3 metri

D. M. 16.03.1998

Misure all'interno di ambienti abitativi



Il microfono deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e almeno 1 metro da pareti riflettenti.

Misure sia a finestre chiuse che aperte al fine di individuare **la situazione più gravosa.**

A finestre aperte il microfono a 1 m dalla finestra

D.M. 29.11.2000

Criteria per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Campo di applicazione

Il Decreto stabilisce i **criteri tecnici** per la predisposizione, da parte delle e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture (comprese le autostrade) dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse .

Obblighi del gestore

le società di cui sopra, **compresi i comuni**, province e regioni hanno l'obbligo di individuare le aree dove vi sia un superamento dei limiti di immissione previsti, riconducibile al rumore prodotto dalle infrastrutture. Determinare il contributo specifico e presentare al Comune o alla Regione o all'ente da essa indicata un piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture stesse.

Tempistica per le reti lineari di interesse regionale, locale e nazionale

Entro 18 mesi verifica il superamento e presenta i dati a **comune e regione**,

Entro i successivi 18 mesi presenta un piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse,

Gli obiettivi del risanamento devono essere conseguiti entro 15 anni.

- Per gli aeroporti e le altre infrastrutture gli obiettivi del risanamento devono essere conseguiti **entro 5 anni**
- La **Regione** in tutti i casi può, d'intesa con le autonomie locali, in ragione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità di superamento dei limiti, **fissare termini diversi**

Contenuti del piano

- individuazione degli interventi e le modalità di esecuzione,
- indicazione delle altre eventuali infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia superamento dei limiti,
- indicazione dei tempi e dei costi per ciascun intervento, ed il relativo grado di priorità,
- le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori

Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto dal piano di risanamento, la società o **l'ente gestore**, **compresi i comuni**, le province e le regioni, nelle aree oggetto del piano, provvede ad **eseguire rilevamenti** per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati al comune ed alla regione

Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13

La Legge prevede le seguenti competenze a carico dei comuni:

- predisporre la **classificazione acustica** del proprio territorio, secondo quanto previsto sia dalla L 447/95 che dal D.P.C.M. 14.11.97,
- il **coordinamento e l'adeguamento degli strumenti urbanistici e sanitari** (P.R.G., Piano Urbano del Traffico, Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, etc.) con quanto prescritto dalla normativa vigente nel campo dell'inquinamento da rumore;

- l'adozione, ove necessario, dei **piani di risanamento** acustico comunale;
- l'adozione dei **piani di contenimento** ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto di propria competenza;
- l'adozione dei **regolamenti** per l'attuazione della normativa statale e regionale in materia;
- la **rilevazione ed il controllo** delle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore;

- le **funzioni amministrative** relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni tecniche e della disciplina stabilita in ottemperanza alle normative vigenti;
- **l'autorizzazione anche in deroga** ai limiti di legge per lo svolgimento delle attività temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Classificazione acustica

Per quanto riguarda specificatamente la classificazione acustica, la procedura dettata dall'art. 3 prevede che il comune adotti con deliberazione la zonizzazione e ne dia notizia con annuncio sul B.U.R.L. e ne disponga la pubblicazione sull'albo pretorio per 30 giorni. Contestualmente il documento verrà trasmesso all'ARPA territorialmente competente, ed ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, trascorsi 60 giorni senza riscontro i pareri mancanti si intendono resi in senso favorevole.

Classificazione acustica

Il comune approva la classificazione acustica e la deliberazione riporta, se espresso, il parere dell'A.R.P.A. Entro 30 giorni dall'approvazione in comune provvede a darne avviso sul B.U.R.L.

Art. 7

(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti interne)

- I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredate da dichiarazione del progettista che attesti il **rispetto dei requisiti acustici**, di cui il D.P.C.M. 5.12.97 e dai regolamenti comunali,
- I progetti relativi a nuove costruzioni, al **termine della fase sperimentale**, devono essere corredate da dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici, di cui il D.P.C.M. 5.12.97 e dai regolamenti comunali,

Art.7

- Le richieste di **concessioni edilizie** per la realizzazione di nuove costruzioni produttivi e nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione delle caratteristiche acustiche degli edifici e una valutazione di impatto acustico,
- Il **Regolamento locale d'igiene** definisce le modalità operative per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato

Art.7

In **attesa del decreto ministeriale** (criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie delle infrastrutture del trasporto, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico) **la Regione Lombardia definisce un periodo di sperimentazione** nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione.

Art. 8

(attività temporanee) parametri:

- I contenuti e le finalità dell'attività (si spazia dai concerti ai cantieri),
- La durata dell'attività,
- La popolazione esposta,
- La frequenza di attività temporanee concesse sul medesimo sito,
- La destinazione d'uso del sito,
- Il rumore prodotto eventualmente dall'afflusso e dal deflusso del pubblico.

Nell'autorizzazione il comune deve stabilire:

- 1) i valori limite da rispettare,
- 2) orari e giorni dell'attività (es. cantieri),
- 3) prescrizioni sul contenimento delle emissioni sonore,
- 4) obbligo per il gestore o titolare di informare preventivamente la popolazione esposta

Art. 9

(piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture)

Le società dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture presentano alla regione e al comune il **piano di contenimento ed abbattimento del rumore**, individuando le aree interessate al superamento dei limiti e determinando i singoli contributi delle infrastrutture. Quindi **è necessario che nella relazione vengano scissi i contributi** relativi, per esempio una autostrada da quelli derivanti dal traffico ferroviario.

La Regione per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del **supporto delle A.R.P.A.**

Art. 10

(piani di risanamento delle imprese)

- Tali piani devono essere presentati ai comuni, che hanno 90 giorni di tempo per esprimersi, anche chiedendo documentazione integrativa.
- Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può essere superiore ai 30 mesi dalla presentazione, entro 30 dall'ultimazione dei lavori il titolare dell'impresa invia comunicazione al comune

Art.11

(Piani di risanamento comunali)

A seguito della zonizzazione:

Il comune provvede agli eventuali **piani di risanamento**, in base alla classificazione acustica del proprio territorio, tenendo conto:

- piano urbano del traffico,
- programmi di riduzione dell'inquinamento acustico,

Le modalità piano di risanamento acustico

- il piano è adottato dal comune entro 30 mesi dall'emanazione della dgr n°7/9776 del 2.07.02 e trasmesso a regione e provincia.
- La Giunta regionale formula linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune.

Art. 13

(Traffico stradale)

Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale, mediante:


- piano urbano del traffico,
- controllo periodico emissioni sonore dei veicoli,
- miglioramento e manutenzione dei mezzi adibiti a trasporto pubblico,
- piano di risanamento comunale (eventuale) di cui all'art.11

Principali indicatori del piano urbano del traffico

- analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnici c.a.a., causato dal traffico stradale, soprattutto rispetto a ricettori sensibili (scuole, ospedali ecc),
- indicazione delle strade interessate a specifiche limitazioni di traffico,
- verificare gli effetti sull'inquinamento acustico, conseguenti alle modifiche di viabilità,
- definizioni di banche dati che correlino i dati di flussi di traffico rispetto ai dati di rumore,
- previsioni organizzative e gestionali rispetto al rumore prodotto dai mezzi pubblici (es. piano per la modernizzazione del parco veicoli),

Art 15 (Controlli)

Il presente articolo, attribuisce ai Comuni e alle Province le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, da svolgere con il supporto dell'ARPA, con oneri a carico di quest'ultima (art. 15 comma 2); in particolare i Comuni e le Province, in merito alle attività di vigilanza e controllo, *devono effettuare precise richieste privilegiando le situazioni di disagio della popolazione (esposti, segnalazioni, lamentele).*



Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, l'Ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti (es. ordinanza sindacale).

Art. 19

(Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d'igiene)

I regolamenti edilizi e d'igiene devono essere adeguati alla L.R. 13/01 entro 1 anno dall'entrata in vigore della stessa.

D.G.R. . VII/8313 del 08.03.2002

modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico

Visto il tema dell'argomento, ci si concentrerà in particolar modo sui nuovi insediamenti produttivi, sulle nuove discoteche e i nuovi pubblici esercizi/circoli privati, tenendo presente quanto previsto in merito dall'allegato tecnico alla DGR .

Obiettivi della valutazione d'impatto/clima acustico

- *previsione di impatto acustico: la **valutazione comparativa** tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;*
- *valutazione previsionale del clima acustico: la **valutazione dell'esposizione dei recettori** nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L.447/95, articolo 8, comma 2.”*

Opere soggette a documentazione previsionale di impatto acustico

- o Aeroporti, nuove aviosuperfici (art.1);
- o Nuove infrastrutture stradali (art.2);
- o Nuove infrastrutture ferroviarie (art.3);
- o Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive (art.4);
- o Nuovi centri commerciali (art.5, comma 1);
- o Nuove discoteche (art.5, comma 2);
- o Nuovi impianti sportivi e ricreativi (art.5, comma 3);

Art. 4 Attività Produttive

- Tipologia attività,
- Planimetrie (comprese di indicazione delle classi acustiche) suff ampie da caratterizzare il territorio limitrofo al nuovo impianto,
- Ambienti abitativi vicini alla nuova attività

Art. 4 Attività Produttive

- Descrizione e posizione degli impianti tecnologici,
- Chiarire se impianto a ciclo prod. Continuo,
- Tempistica e orari degli impianti,
- Livello max su 15 min,
- Valori delle misure in punti concordati

Art. 4 Attività Produttive

- Descrizione dei metodi di calcolo previsionali – dati di input,
- Descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione,

Nuovi circoli privati e pubblici esercizi (art.5, comma 4):, solo se inseriti o strutturalmente connessi ad edifici contenenti locali destinati ad ambiente abitativo e per i quali, per lo svolgimento di attività, sia prevista almeno una delle seguenti condizioni

1. utilizzo di **impianti/apparecchiature per la refrigerazione** di alimenti e bevande, aspirazione e ventilazione, condizionamento e climatizzazione, strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionanti in periodo notturno;
2. utilizzo di impianti di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o **utilizzo di strumenti musicali**;

La documentazione previsionale di impatto/clima acustico deve indicare la **classificazione acustica del territorio** interessato, ai sensi del DPCM 14.11.1997 o del DPCM 01.03.1991, con i valori previsti dalla normativa vigente (in base alle informazioni relative al PRG, reperibili presso il Settore Urbanistica del Comune).

Rilievi fonometrici

La documentazione previsionale di clima acustico, nonché quella previsionale di impatto acustico relativa a infrastrutture stradali, ferroviarie, attività produttive (**solo nel caso di nuovi impianti industriali**), **discoteche**, deve contenere i risultati di rilevamenti fonometrici effettuati in posizioni significative, da concordarsi con il Comune ed ARPA, al fine di consentire una corretta caratterizzazione del rumore ambientale e di verificare la conformità del rumore ai limiti vigenti

A tale riguardo si osserva l'importanza di selezionare posizioni che consentano di stimare l'impatto di rumore sui **recettori abitativi più esposti**, al fine di garantire in ogni caso il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa.

Si fa infine presente che l'allegato tecnico richiama i dati e le informazioni minime che devono essere contenuti nella documentazione previsionale di impatto/clima acustico, senza precludere quindi la possibilità di considerare ulteriori elementi informativi, ove ritenuto necessario sia da chi redige la documentazione che da chi è chiamato ad esprimere parere in merito ai contenuti della stessa .

Linee guida ARPA Lombardia criteri e modalità di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico

Prevede la possibilità di presentare la
valutazione d'impatto acustico, per
determinate tipologie di attività
produttive e locali pubblici,
in regime di **AUTOCERTIFICAZIONE**

Linee guida ARPA Lombardia

Attività Produttive in autocertificazione

Attività collocate in zona VI o escl.ind, nel caso non vi siano ambienti abitativi a meno di 100 m in cui si possa applicare il differenziale (art.4 dpcm 14.11.97),

Attività con meno di 3 dipendenti

Linee guida ARPA Lombardia

Esercizi pubblici che devono presentare

- Locali connessi con gli amb abitativi aperti nel TR nott con impianti (esclusi i frigoriferi)
- Utilizzo di impianti di diffusione sonora aperti o chiusi in qualsiasi orario

Articolo 6 (Valutazione previsionale del clima acustico)

La Valutazione previsionale del clima acustico è redatta sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente/titolare/costruttore degli edifici o insediamenti di cui art 8., comma 3 Legge 447/95 (scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2).

La relazione tecnica

- la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo
- **Questo significa che se il progetto prevede l'edificazione di un nuovo complesso residenziale di 10 piani, le valutazioni/misure dovranno dei valori di immissione dovranno essere calcolati a quote diverse, fino all'ultimo piano.**

La relazione tecnica

- le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area in oggetto, occorre dettagliare le diverse sorgenti sonore, ed il loro effetto sui livelli di pressione sonora. Se vengono effettuate misure, i punti dovranno essere concordati con ARPA/Comune.

La relazione tecnica

informazione sulla **disposizione spaziale** del singolo edificio, indicando le diverse destinazioni d'uso, la collocazione degli **impianti tecnologici e dei parcheggi**, tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e i loro componenti previsti nel progetto.

La relazione tecnica

- valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il **clima acustico preesistente**, se vengono utilizzate opere di mitigazione occorre descriverle nel dettaglio

La relazione tecnica

Ovviamente bisogna avere consapevolezza che le valutazioni di impatto acustico o di clima acustico, per quanto dettagliate e precise, sono inevitabilmente soggette a margini di errore che potrebbero essere anche rilevanti, anche se vengono utilizzati software dedicati.

Gestione delle segnalazione dei cittadini (rapporti ARPA-Comuni)

Specifiche attività in materia di inquinamento acustico sono affidate ad ARPA dalla normativa nazionale vigente, ovvero:

La Legge 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", all'art.14 comma 1 stabilisce che le Province, nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza per ambiti territoriali che coinvolgono più Comuni, debbano avvalersi di ARPA

La L.R. 13/01 attribuisce ad ARPA le seguenti funzioni:

- esprime parere sui piani di classificazione acustica dei comuni (art.3 comma 2)
- esprime parere relativo alla documentazione di previsione di impatto o di clima acustico presentata ai Comuni (art.5 comma 3);

Compiti di ARPA

- alla Regione, fornisce attività di supporto per il controllo del conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento e abbattimento del rumore per le infrastrutture dei trasporti (art. 9 comma 8);
- effettua il supporto tecnico-scientifico ai Comuni e alle Province nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (art.15 comma 1);

percorso tipo di una segnalazione per inquinamento acustico:

le richieste di controllo dell'inquinamento acustico devono essere indirizzate al Comune oppure, nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più comuni, all'Amministrazione Provinciale;

il Comune (o la Provincia) inoltra una (motivata) richiesta di intervento ad ARPA allegando:

- copia dell'eventuale esposto presentato alla P.A., i nominativi e gli indirizzi dei soggetti che concedono l'accesso negli ambienti abitativi per le verifiche del limite differenziale;
- documentazione riguardante la sorgente e la zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico (tipologia di emissione, periodo di attività, eventuale planimetria con indicazione delle classi di zonizzazione o di destinazione d'uso, ecc.)
- nominativo del responsabile del procedimento nell'Amministrazione che avanza la richiesta;

ARPA, una volta acquisito la richiesta da parte del comune/provincia:

- effettua, tramite il personale *tecnico competente*, i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- predispone la relazione tecnica di accertamento (redatta ai sensi dell'Allegato D del DM 16/3/98) e la trasmette all'Ente richiedente.

Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, l'Ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti (es. ordinanza sindacale).

L'eventuale **verifica dell'ordinanza** è a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento e segue il medesimo protocollo operativo descritto; infatti, l'art.15 comma 3 della L.R. 13/01 stabilisce che le attività svolte da ARPA relative alla verifica di ordinanze o del conseguimento degli obiettivi di risanamento, siano con **onere a carico dei soggetti titolari degli impianti o infrastrutture**, (in deroga a quanto disposto dall'art.3 comma 2 e dall'art.26 comma 5 della L.R. 16/99 di istituzione dell'ARPA).

Attività A.R.P.A. a titolo oneroso

Competenze non esplicitamente attribuite
dalla L.R. 13/01:

supporto ai Comuni, nell'ambito dei piani di
risanamento delle infrastrutture del
trasporto

verifica dei requisiti acustici passivi DPCM
5.12.97,

parere ai Comuni su attività temporanee,
piani di risanamento comunali o delle
imprese

Sanzioni amministrative violazioni e penali

L'art. 10 della Legge n. 447 /95

La Legge n. 447 /95 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” introduce per la prima volta le sanzioni amministrative nell'ambito della normativa nazionale in materia di controllo del rumore, se si escludono le sanzioni previste dai Regolamenti di Polizia Municipale peraltro scarsamente applicate (ad esempio nel Regolamento di Polizia Municipale di Milano l'art. 83 “*Rumori nelle case*” e l'art. 84 “*Animali molesti*”).

L. 447/ 95 all'art. 10 comma 1

- *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale [Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità], chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ... è punito con la sanzione amministrativa ... di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000”.*
- Quindi chi non ottempera ad una ordinanza, oltre ad essere segnalato per ipotesi di violazione all'art. 650 del codice penale, viene punito con una sanzione amministrativa.

art. 10 al comma 2

dispone che “chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione e di immissione ... della legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa ... da lire 1.000.000 a lire 10.000.000”.

Art. 10 Legge 447/95

La dizione “*supera i limiti di emissione e di immissione*” è stata sostituita con “*supera i limiti di emissione o di immissione*” dalla Legge n. 426 del 9/12/1998 “*Nuovi interventi in campo ambientale*” al punto 5 dell’art. 4 (*disposizioni varie*). Quindi adesso per incorrere nella sanzione basta che soltanto uno dei due limiti venga superato.

Art. 10 Legge 447/95

- Il comma 3 dello stesso articolo 10 della L. 447/95 prescrive una sanzione amministrativa, anche nel caso di violazione dei regolamenti di esecuzione, da lire 500.000 a lire 20.000.000.

Art. 10 Legge 447/95

La Legge 447/95 prevede che il 70 % delle somme derivanti da tutte queste sanzioni dell'art. 10 sia versato, tramite lo Stato, ai Comuni per finanziare i piani municipali di risanamento acustico.

Deroga agli enti gestori infrastrutture

Il comma 5, sempre dell'art. 10, prevede che, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, i servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori già visti al precedente comma 2 hanno l'obbligo di predisporre piani di contenimento ed abbattimento del rumore, come prescritto dal D.M. Ambiente 29/11/00

Sanzioni

Anche la Legge Regionale Lombardia n. 13/01 richiama le sanzioni amministrative. L'art. 16 (*Sanzioni*) dispone che è obbligatorio comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori di bonifica acustica. La sanzione amministrativa è da 500.000 a 1.000.000 lire.

Art. 659 Codice Penale: *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a seicentomila.

Comma 2 art.659 C.P.

“Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”.
(ammenda da lire 200.000 ad 1 milione)

Violazioni penali

Dalla lettura di questo articolo si desume che l'accertatore, in qualità di Pubblico Ufficiale o Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, **deve comunicarne all'autorità giudiziaria l'ipotesi di violazione** solo quando il superamento dei limiti di Legge avviene in una abitazione o in uno spazio all'aperto destinato alla permanenza di persone. Ovviamente in un bosco o su terreno agricolo è difficilmente ipotizzabile il reato di disturbo alle persone, ma soltanto eventuali sanzioni amministrative (ex art. 10 della Legge 447/ 95).

Violazioni penali

Il caso classico di **violazione all'art. 659 C.P.** è il superamento del criterio differenziale all'interno di abitazioni (art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97), mentre per il superamento dei limiti assoluti di immissione (art. 3) il Comune e l'A.R.P.A. dovrebbero trasmettere nota informativa all'Autorità Giudiziaria. Il Pubblico Ministero poi valuterà se aprire un procedimento penale oppure archiviare il caso.

Violazioni penali

In conclusione, il procedimento penale in materia di inquinamento acustico è basato sulla violazione dell'art. 659 C.P. Questa violazione è oblationabile, cioè pagando l'ammenda si estingue il reato, ma per essere *ammessi all'oblazione* occorre dimostrare al Pubblico Ministero che la violazione non è più in essere.

Art. 650 Codice Penale :

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a quattrecentomila”.

Violazioni penali

- Occorre rimarcare che nella pratica giudiziaria in materia di inquinamento acustico la violazione di questo articolo 650 C.P., per non aver ancora attenuato il rumore entro il limite di Legge, implica nuovamente la violazione dell'art. 659 C.P..
- Perciò la violazione dell'art. 650 C.P. nella realtà giudiziaria è la dimostrazione della reiterazione del reato (art. 659 C.P.).

Art 321 c.p.p.

Sequestro preventivo

Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.”

Art 321 c.p.p.

Sequestro preventivo

Soprattutto in caso di reiterazione di reati legati all'inquinamento acustico (art. 659 e 650 C.P.) l'Autorità Giudiziaria può disporre un Sequestro Giudiziario degli impianti che hanno determinato il superamento dei limiti di Legge. Di fatto il Pubblico Ministero, titolare del fascicolo, richiede al G.I.P. (Giudice delle Indagini Preliminari) un provvedimento di sequestro. In caso di accoglimento lo stesso GIP dispone il decreto di sequestro e lo trasmette ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria che lo eseguono.

Art 321 c.p.p.

Sequestro preventivo

Istanza di restituzione degli impianti, manifestando l'intenzione di mettere in atto tutti quegli accorgimenti per evitare il superamento dei limiti.

Nel caso di impianti di diffusione sonora l'Autorità Giudiziaria delegherà alla Polizia Giudiziaria (di solito A.R.P.A.) di effettuare la restituzione degli impianti previa taratura degli stessi affinché non vengano superati i limiti fissati dalla Legge (esempio il criterio differenziale notturno in una abitazione).

D.P.R. 30.3.04 n°142

Rumore da traffico veicolare

- Tabella 1 limiti diurni e notturni per scuole, ospedali o altri ricettori, con ampiezza della fascia di pertinenza per le strade di nuova realizzazione.
- Es autostrada, fascia di 250 m, 50 d 40 n per scuole e 65 d 55 n per altri ricettori

D.P.R. 30.3.04 n°142

Rumore da traffico veicolare

- Tabella 2 limiti diurni e notturni per scuole, ospedali o altri ricettori, con ampiezza della fascia di pertinenza per le strade esistenti
- Es autostrada, fascia A e B di 100 m, 50 d 40 n per scuole e 65 d 55 n per altri ricettori fascia B, 70 d e 60 n fascia A, per le strade E e F limiti corrispondenti alla zonizzazione

D.P.R. 30.3.04 n°142

Rumore da traffico veicolare

- Art.5: per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento prevista dal D.M 29.11.00, mentre le nuove opere dovranno essere progettate in modo da essere conformi ai limiti di legge.

D.P.R. 30.3.04 n°142

Rumore da traffico veicolare

Art.6: Qualora i valori limite sia all'interno che all'esterno delle fasce di pertinenza **non siano tecnicamente conseguibili**, si procederà ad interventi sui ricettori:

- 35 dB(A) Leq nott osp, case di riposo,
- 40 dB(A) Leq nott ricettori abitativi
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole

Valori misurati al centro stanza a finestre chiuse

D.P.R. 30.3.04 n°142

Rumore da traffico veicolare

- Art.8: Per le infrastrutture esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente DPR., per le nuove infrastrutture sono a carico del titolare della concessione edilizia, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione

Circolare 6 settembre 2004

Ministero dell' Ambiente

- Conferma l'applicabilità del criterio differenziale (art. 4 DPCM 14.11.97) nei comuni sprovvisti di classificazione acustica,
- Ribadisce quanto previsto dall'art. 6 DPCM 1.3.91, limiti massimi di immissione nei comuni non zonizzati.

Circolare 6 settembre 2004

Ministero dell' Ambiente

- Punto 3: chiarisce che anche i circoli privati, centri sociali e centri sportivi ricreativi sono soggetti al rispetto del criterio differenziale, e che nel calcolo vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.

Circolare 6 settembre 2004

Ministero dell' Ambiente

- Punto 6: Chiarisce che per quanto riguarda l'individuazione degli impianti a ciclo produttivo continuo, è sufficiente trovarsi in una delle due condizioni previste dall'art. 2 del DM 11.12.96

La normativa "acustica" per le opere edilizie: Valutazione Previsionale di Clima Acustico

TABELLA 2 (STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)

(ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturno dB(a)	Diurno dB(a)	Notturno dB(a)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B EXTRAURBANE PRINCIPALI		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	DEFINITI DAI COMUNI, NEL RISPETTO DEI VALORI RIPORTATI IN TABELLA C ALLEGATA AL D.P.C.M. IN DATA 14 NOVEMBRE 1997 E COMUNQUE IN MODO CONFORME ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELLE AREE URBANE, COME PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 447 DEL 1995.			
F - Locali		30	DEFINITI DAI COMUNI, NEL RISPETTO DEI VALORI RIPORTATI IN TABELLA C ALLEGATA AL D.P.C.M. IN DATA 14 NOVEMBRE 1997 E COMUNQUE IN MODO CONFORME ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELLE AREE URBANE, COME PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 447 DEL 1995.			

per le scuole vale il solo limite diurno

Le fasce
sono
marzo
valori
dall'Al

ire stradali
L42 del 30
ertinenza, i
li riportati

Il costruttore-venditore e la Legge n. 8/2009

*«In attesa del riordino della materia, la **disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».***

Il costruttore-venditore e la Legge n. 8/2009

La disciplina relativa alle sorgenti sonore ed ai requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione non si applica nei rapporti fra costruttori venditori ed acquirenti, e, più in generale, **nei rapporti fra privati.**

Tutto questo è Costituzionale????

Legge n.13/2009 - art. 6 ter

*«Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche,
ai sensi dell'articolo 844 del codice civile,
sono **fatte salve in ogni caso le disposizioni
di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso**».*

Legge n.13/2009 - art. 6 ter

- Non si può concludere l'inesistenza di responsabilità per un vizio siffatto.
- soltanto che la responsabilità civile sarà quella derivante dalla violazione delle **norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e sulle sorgenti sonore suggerite dalle migliori regole dell'arte in atto**, secondo il canone di cui agli artt. 2043 c.c. e 43, co. 1, c.p., secondo cui è colposo l'evento che «*si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per **inosservanza** di leggi, regolamenti, **ordini o discipline**».*

Legge n.13/2009 - art. 6 ter

Esclusa l'applicabilità delle norme pubblicitarie suddette, semplicemente se ne applicano altre, posto che le norme tecniche ci sono sempre e sono costituite

dalle **migliori regole dell'arte note, in relazione al momento cronologico della scoperta del vizio.**

Regole dell'arte

In letteratura tecnica vi sono numerosi esempi di discipline in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, diverse da quelle di cui all'esenzione: quelle della città di BURLINGAME, nella Contea di San Matteo, in CALIFORNIA; quelle della DANIMARCA del 1994, o ancora quelle dell'OLANDA del 1998 per la città di UTRECHT. Regole dell'arte che sono assai più severe di quelle, dei venditori-costruttori, di cui il legislatore ha disposto l'inapplicabilità.